



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ordinanza Sindacale n. 15 del 24/3/2021

Oggetto: Sospensione della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, aventi sede sul territorio del Comune di Calascibetta **dal 25/3/2021 al 31/3/2021.**

IL SINDACO

Vista l'attuale emergenza sanitaria legata al persistere della pandemia da Covid19;

Vista la L. n. 833/1978 ed, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto l'art. 50 d.lgs. n. 267/2000, secondo cui *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Richiamato l'art. 18 D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 la cui ratio è quella di consentire l'esercizio dei poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'art. 50 Tuel, laddove necessario per evitare nuove e più gravi situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità amministrative;

Evidenziato che, in via generale, il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente è stato ritenuto ammissibile unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile, sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza stessa;

Rilevato che, nel caso di specie nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Regione, spetta al Sindaco seppur in via interinale e transitoria adottare una decisione, dopo essersi confrontato con le Autorità Sanitarie competenti (ASP di Enna), quale rappresentante della comunità locale ed espressione delle relative istanze, tra le quali, quella primaria di prevenire e contenere il concreto rischio di aggravamento della già complessa situazione epidemiologica locale;

Ritenuto, altresì, che il provvedimento da assumere sulla base dell'art. 50 Tuel è motivato dall'espressa esigenza, di carattere contingibile ed urgente, di contenere il contagio su scala locale, atteso l'allarmante tasso di contagi stimato nonché in ragione dei superiori principi di precauzione e proporzionalità;

Rilevato che le istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica;

Preso atto delle note prot. n. 22353 del 17/3/2021, n. 22656 del 18/3/2021 e n. 23245 del 20/3/2021 dell'Asp di Enna - Dipartimento di Prevenzione, dalle quali è emerso un preoccupante aumento di soggetti positivi ai TOF eseguiti su alunni e docenti della classe 5^A della scuola primaria plesso "Umberto I^o" e della classe I^A della scuola secondaria di primo grado del plesso "G. Verga";

Evidenziato che stante l'evidente situazione di peggioramento del quadro epidemiologico locale non è più differibile l'adozione di eccezionali restrizioni per contenere il rischio di una grave diffusione del virus Sars-Cov2 o di sue varianti;

Preso atto dei report giornalieri pervenuti allo scrivente, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Enna, che indicano un aumento del numero dei cittadini posti in isolamento domiciliare in regime di "sorveglianza sanitaria attiva" a seguito dei contagi verificatisi nell'ambito degli istituti scolastici comunali;

Tenuto conto che il Dirigente Scolastico, sentito in sede di riunione del COC, in data 23/3/2021, ha espresso parere favorevole alla misura temporanea dell'utilizzo della didattica a distanza;

Accertato e preso atto che l'Asp di Enna - Dipartimento di Prevenzione, in data odierna (24/3/2021) ha espressamente confermato il grave rischio di diffusività in ragione della elevata probabilità di contagi e nel contempo ha provveduto a trasmettere in pari data, con nota informativa, al Servizio di Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa del Dipartimento Regionale ASOE, tutti i dati necessari all'adozione delle misure contenitive di cui all'art. 4 comma 2 Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 17 del 4/3/2021 e artt. 21 comma 2 e 43 DPCM 2/3/2021;

Visto il d.lgs. n. 112/1998;

Visto il Tuel e l'Orel;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto quanto premesso e considerato

ORDINA

1. La sospensione della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, aventi sede sul territorio del Comune di Calascibetta **dal 25/3/2021 al 31/3/2021**, fatta salva la revoca ovvero caducazione degli effetti della presente ordinanza laddove sopravvenga idoneo provvedimento reso dal Presidente della Regione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 comma 2 e 43 Dpcm 2/3/2021 e artt. 1 e 4 Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 4/3/2021.
2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio e di svolgere le attività scolastiche e didattiche esclusivamente con modalità a distanza secondo quanto previsto dal regolamento d'istituto, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7/8/2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9/10/2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
3. I plessi scolastici saranno regolarmente accessibili per le attività non didattiche e/o didattiche per i soggetti di cui al punto precedente;

AVVERTE

- che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 19/2020 (mentre in caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 7bis d.lgs. n. 267/2000), nonché le eventuali conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- che la stessa sia notificata a mezzo pec:

al Dirigente Scolastico dell'I.C. Santa Chiara, al Provveditore agli Studi di Enna-Caltanissetta, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura-UTG di Enna, All'ASP di Enna - Dipartimento Prevenzione, al Comando Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.

IL SINDACO
avv. Piero Capizzi